Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati

n. 94

GIUNTE E COMMISSIONI

Allegato: Notiziario delle delegazioni

presso le Assemblee parlamentari internazionali

Sedute di giovedì 25 maggio 2023

INDICE

Commissioni congiunte		
3 ^a (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):		
Plenaria	Pag.	5
Commissioni riunite		
8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):		
Plenaria (*)		
Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi- toria, digitalizzazione:		
Plenaria	Pag.	7
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)	»	13
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)	»	13
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
Plenaria	»	14
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	»	17
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
Plenaria	*	32

^(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 94° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 maggio 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

ERRATA CORRIGE	Pag.	36
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee		2.5
narlamentari internazionali	Pao	37

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 25 maggio 2023

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza della Presidente della 3ª Commissione del Senato CRAXI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Stefania CRAXI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *Web*-TV, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli esiti del Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 22 maggio 2023

Il presidente Stefania CRAXI introduce l'audizione.

Il ministro TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati FORMENTINI (*LEGA*), LOMUTI (*M5S*), da remoto, e CAIATA (*FDI*), e il senatore MARTON (*M5S*), ai quali replica il ministro TAJANI.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il ministro Tajani e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 25 maggio 2023

Plenaria

69^a Seduta

Presidenza del Presidente BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(282) CROATTI e altri. – Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo condizionato al recepimento di una modifica all'articolo 3. È altresì intervenuto il parere non ostativo della Commissione giustizia e il parere favorevole della Commissione cultura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la discussione generale s'intende conclusa.

Il RELATORE e la Rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.1, che è volto a sostituire, al comma 2 dell'articolo 2, il riferimento alle istituzioni pubbliche con quello alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevedendo che queste, nell'ambito della propria autonomia, possano promuovere le iniziative già nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, in quanto l'8 dicembre è festivo.

Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento a propria firma 3.100, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, prevedendo che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo abbia la facoltà, e non l'obbligo, di assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore. Il parere sull'emendamento 3.100 è altresì favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'articolo 1, che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.1 che, posto ai voti, è approvato.

L'articolo 2 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 2.1, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, del Regolamento.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.100 che, posto ai voti, è approvato.

L'articolo 3 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 3.100.

Posto ai voti, l'articolo 4 è approvato.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 5.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli articoli 2 e 3 precedentemente accantonati, nonché del mandato al Relatore, avranno luogo una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, del Regolamento. La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

- (170) GASPARRI. Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
- (292) PARRINI. Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
- (312) MENIA e altri. Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
- (390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
- (392) Stefania PUCCIARELLI. Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) chiede di rinviare l'esame e la votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato, in quanto sono ancora in corso valutazioni sulla possibilità di ripristinare la festività.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(405) MELONI. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

(Esame e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a firma del senatore Marco Meloni, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sostituisce la tabella A allegata alla legge n. 18 del 1979 – che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – dividendo l'attuale circoscrizione insulare, attualmente composta dalla Sicilia e dalla Sardegna, in due circoscrizioni distinte per ciascuna delle due realtà insulari.

L'articolo 2, lettera *a*), modifica l'articolo 12 della predetta legge n. 18 del 1979, prevedendo che, nelle due nuove circoscrizioni insulari, il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste sia ridotto nel minimo (5.000 sottoscrizioni) e nel massimo (10.000 sottoscrizioni). La disciplina vigente fissa invece, in via generale, un numero minimo di 30.000 e un numero massimo di 35.000 sottoscrizioni.

Altresì, l'articolo 2, lettera *b*), dispone che, per la circoscrizione della Sardegna, ciascuna lista debba comprendere un numero di candidati non minore di uno (anziché tre come previsto attualmente in via generale) e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

L'articolo 3 modifica poi l'articolo 14 della legge n. 18 del 1979, stabilendo che, per la circoscrizione della Sardegna, ciascun elettore possa esprimere una sola preferenza, mentre nelle altre circoscrizioni permane la norma vigente, che consente di esprimere fino a tre preferenze.

L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 21 della citata legge n. 18 del 1979, sulle modalità di distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni. Come riportato nella relazione illustrativa, al fine « di attribuire certezza giuridica alla modalità di attribuzione dei seggi in un senso rispettoso sia della volontà popolare espressa nelle elezioni sia dell'assegnazione della rappresentanza basata sulla popolazione residente nelle diverse circoscrizioni territoriali », si prevede che l'attribuzione dei seggi avvenga per circoscrizione e si basi sul calcolo di un quoziente elettorale circoscrizionale, che si ottiene dividendo il totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto in campo nazionale per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. A ogni lista ammessa al riparto su base nazionale, e dunque a tutte quelle che hanno superato la soglia del 4 per cento dei voti validi, si assegnano tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi abbia conseguito. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti secondo la graduatoria decrescente delle parti decimali, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. Le operazioni di calcolo iniziano dalla circoscrizione più piccola per popolazione. Via via che si procede nell'assegnazione, non si prendono più in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi a esse spettanti sulla base dei calcoli effettuati in ambito nazionale. In questo modo - sempre secondo la relazione illustrativa - « si evita qualsiasi effetto disproporzionale e si trasforma integralmente in seggi il risultato politico conseguito da ogni lista ammessa al riparto, senza tuttavia far conseguire alcun vantaggio alle liste più grandi a causa dell'inutilizzazione dei resti. Difatti, i seggi che eventualmente rimanessero ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa ha ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi».

Infine, l'articolo 4, comma 2, rinvia ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali, a seguito dell'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna disposta dall'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che sul medesimo argomento sono già stati depositati, ma non ancora assegnati, i disegni di legge n. 713 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), del Consiglio regionale della Sardegna, e n. 717 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del

Parlamento europeo spettanti all'Italia), a prima firma della senatrice Zedda.

La senatrice MAIORINO (M5S) annuncia la presentazione di un disegno di legge in materia da parte del Gruppo M5S.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) annuncia che il Gruppo della Lega depositerà una proposta concernente l'istituzione di una circoscrizione della Val d'Aosta.

Il PRESIDENTE assicura che sarà effettuata un'attenta ricognizione di tutte le proposte presentate sul medesimo argomento, ai fini della congiunzione con l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel prendere atto della necessità di un rinvio del seguito dell'esame, in attesa dell'assegnazione alla Commissione di tutte le proposte che insistono sul medesimo argomento, chiede al Presidente di farsi parte diligente affinché l'*iter* di questi disegni di legge si concluda comunque in tempo utile per le elezioni europee del 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 282

Art. 2.

2.1 Marti

Al comma 2 sostituire le parole: « Ai fini della celebrazione di cui all'articolo 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado » con le seguenti: « In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, ».

Art. 3.

3.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire la parola: « assicura » con le seguenti: « può dedicare ».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente BALBONI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente BALBONI

indi del Vice Presidente PARRINI indi del Vice Presidente TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 16,25

AUDIZIONI DI ANTONIO DE CARO (PRESIDENTE ANCI); DI MASSIMILIANO MUSMECI (DIRETTORE GENERALE ANCE); DI CHRISTIAN FERRARI (SEGRETARIO CONFEDERALE CGIL); DI IGNAZIO GANGA (SEGRETARIO CONFEDERALE CISL); DI IVANA VERONESE (SEGRETARIA CONFEDERALE UIL); DI MICHELA TOUSSAN (SEGRETARIO CONFEDERALE UGL); DI ROBERTA ANGELILLI (VICE PRESIDENTE REGIONE LAZIO); DI MASSIMILANO FEDRIGA (PRESIDENTE CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME); DI ANDREA STABILE (CONFARTIGIANATO IMPRESE) E DI MARCO CAPOZI (CNA); DI MARCO VENTURELLI (ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE); DI GIUSEPPE DE MARZO (ASSOCIAZIONE LIBERA); DEL PROFESSOR CLAUDIO DE FIORES (UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA « L. VANVITELLI »); DI LUCA BIANCHI (DIRETTORE GENERALE SVIMEZ); DI MARIA MARANÒ (LEGAMBIENTE); DI VANESSA PALLUCCHI (PORTAVOCE FORUM TERZO SETTORE); DI PIERINO SILVERIO (SEGRETARIO NAZIONALE ANAAO ASSOMED), IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO).

3^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri e difesa)

Giovedì 25 maggio 2023

Plenaria

32^a Seduta

Presidenza della Presidente CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(641) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e politiche dell'Unione europea.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Speranzon a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(344) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. – Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Spagnolli a riferire all'Assemblea sul testo unificato per i disegni di legge nn. 344 e 538, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (Esame e rinvio)

Il senatore DELRIO (PD-IDP), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo, precisando, innanzitutto, come esso rientri nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità transnazionale. Nello specifico, i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Armenia in materia di assistenza giudiziaria penale sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, strumento giuridico stipulato nell'ambito del Consiglio d'Europa e di cui entrambi i Paesi sono parti. L'adozione di ulteriori norme volte a integrare le disposizioni del testo convenzionale risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria - quali ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la videoconferenza -, non previste dalla Convenzione stessa, nonché a rendere più rapide le procedure di cooperazione bilaterali, prevedendo la possibilità di una comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti. L'Italia, peraltro, ha già sottoscritto analoghi accordi con altri Stati che sono parti della Convenzione europea proprio per facilitare l'applicazione di tale strumento normativo.

Composto da sei articoli, l'Accordo in esame individua, innanzitutto, le specifiche forme di assistenza giudiziaria addizionali oggetto di intesa bilaterale, ricomprendendovi – fra le altre – la localizzazione e l'identificazione delle persone, la notifica di atti su procedimenti penali, le citazioni, l'acquisizione e la trasmissione di documenti e prove, l'assunzione di testimonianze, il trasferimento temporaneo di detenuti, l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati (articolo 1).

I successivi articoli disciplinano le modalità per l'esecuzione e il rinvio dell'esecuzione delle richieste di assistenza (articolo 2) – prevedendo la facoltà per la Parte Richiedente di chiedere che la Parte Richiesta osservi determinate formalità procedimentali, sempre che non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento interno – e per la trasmissione di tali richieste (articolo 3). L'articolo 3, in particolare, prevede che per rendere più celeri le procedure di cooperazione le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea (i rispettivi Ministeri di giustizia).

L'articolo 4 disciplina, in modo dettagliato, la possibilità di comparizione mediante videoconferenza, prevedendola per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. La comparizione mediante videoconferenza, in particolare, è sempre effettuata quando la persona da ascoltare o da interrogare sia detenuta nel territorio della Parte Richiesta, mentre negli altri casi è effettuata quando la comparizione personale nel territorio della Parte Richiesta risulti inopportuna o impossibile. Il medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che la videoconferenza possa essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove.

L'Accordo prevede altresì che le Parti si prestino la più ampia assistenza anche nella materia degli accertamenti bancari e finanziari e che tale assistenza non possa essere rifiutata per motivi di segreto bancario (articolo 5).

Da ultimo, l'articolo 6 disciplina i termini per l'entrata in vigore dell'Accordo, le modalità per la sua modifica e la sua durata.

Il disegno di legge di ratifica dell'intesa bilaterale si compone di quattro articoli.

L'articolo 3, in particolare, quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 67.835 euro a decorrere dal 2023.

Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 25 maggio 2023

Plenaria

55^a Seduta

Presidenza del Presidente TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online* (n. 45)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

In base all'articolo 24 del regolamento, le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal 7 giugno 2022.

Come riportato nella relazione illustrativa del Governo, il 26 gennaio 2023 la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2022/2122 nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, attualmente allo stadio iniziale della messa in mora, per non aver provveduto – entro la suddetta data del 7 giugno scorso – all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici, nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento.

Il decreto legislativo si compone di 9 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto. L'articolo 2 reca talune definizioni volte a semplificare la formulazione delle disposizioni.

L'articolo 3 individua l'autorità competente per l'emissione degli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, nonché la relativa procedura, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del citato articolo 15 della legge di delegazione 2021. L'autorità competente è individuata nell'ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale, se i contenuti terroristici risultino riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo. Quando non sia ravvisabile una *notitia criminis* o il contenuto terroristico da rimuovere non sia comunque riferibile a un'indagine in corso, l'ordine di rimozione è emesso dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza online dei contenuti terroristici (comma 1).

Quanto all'individuazione del punto di contatto che l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento richiede agli Stati membri di designare in seno all'autorità competente, i procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali dovranno individuarlo tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria (comma 2).

L'articolo 4 individua nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente per l'esame degli ordini di rimozione transfrontalieri trasmessi dalle autorità competenti degli altri Stati membri, nonché per l'assunzione delle decisioni attraverso le quali – in base all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 del regolamento – gli ordini in questione possono essere privati dell'efficacia giuridica loro propria, qualora si accerti che essi violino in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Carta.

L'articolo 5 attribuisce all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione la competenza a emettere la decisione con cui, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, si accerta che il prestatore di servizi di *hosting* è esposto a contenuti terroristici e a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche che il prestatore di servizi di hosting è tenuto ad adottare (comma 1).

Gli articoli 6 e 7 danno attuazione ai criteri di delega di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 15 delle legge di delegazione, volte a prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime e di individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 diverse dalle misure specifiche.

L'articolo 6 è dedicato alle sanzioni amministrative e, individuando tre gruppi di illeciti, suddivisi per gravità crescente, assoggetta il prestatore di servizi di *hosting* esposto a contenuti terroristici. Le autorità competenti a irrogare le sanzioni negli Ispettorati territoriali della competente Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che procedono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito delle comunicazioni da parte dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, cui si rimette di accertare e contestare le violazioni.

L'articolo 7 si occupa delle sanzioni penali, individuando tre distinti gruppi di illeciti per il prestatore di servizi di *hosting* che violi il rego-

lamento, suddivisi per gravità crescente e configurabili solo quando non ricorrano gli estremi di altro più grave reato.

L'articolo 8 abroga l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, posto che le disposizioni ivi contenute sono superate da quanto previsto dall'articolo 3, commi da 5 a 8, del provvedimento in esame, con riferimento all'ordine di rimozione emesso dal pubblico ministero e all'interdizione dell'accesso al dominio *internet* in conseguenza del mancato adempimento dell'ordine.

Con l'articolo 9, infine, è prevista la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (n. COM (2023) 237 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA, relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, cosiddetta « legge a sostegno della produzione di munizioni », che rientra nell'ambito del potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB – European defence technology industrial base), in considerazione dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha segnato il drammatico ritorno sul suolo europeo del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità.

L'iniziativa in esame, relativa alle munizioni, si affianca in modo complementare alla proposta relativa allo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) e aprirà la strada al futuro programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP).

In tale contesto, il 23 marzo 2023 il Consiglio europeo ha ribadito il sostegno all'Ucraina e ha accolto con favore «l'accordo raggiunto in sede di Consiglio per consegnare con urgenza munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria all'Ucraina e, se richiesti, missili, anche attraverso l'acquisizione congiunta e la mobilitazione di finanziamenti adeguati, tra l'altro mediante lo strumento europeo per la pace, puntando a fornire, entro i prossimi dodici mesi, un milione di munizioni di artiglieria nell'ambito di uno sforzo congiunto ».

Il 13 aprile 2023 il Consiglio ha adottato una misura di assistenza del valore di 1 miliardo di euro, nell'ambito dello Strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*, EPF), istituito nel 2021, a sostegno delle forze armate ucraine, che consente il rimborso agli Stati membri delle munizioni terra-terra, delle munizioni di artiglieria e, se del caso, dei missili donati all'Ucraina.

La proposta si compone di 30 articoli, suddivisi in sei Capi. Nell'ambito del Capo I, sulle disposizioni generali, l'articolo 1 individua l'oggetto della proposta nell'istituzione misure e finanziamenti, intesi a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e la sua capacità di garantire la disponibilità tempestiva dei « prodotti per la difesa pertinenti », ovvero munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili, in particolare attraverso: a) uno Strumento finanziario; b) il monitoraggio costante della disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti (munizioni e missili); c) l'istituzione di meccanismi per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti, per i loro acquirenti nell'Unione.

L'articolo 2 detta le definizioni e l'articolo 3 l'apertura ai Paesi terzi che vogliano associarsi allo Strumento finanziario.

Il Capo II disciplina lo Strumento definendo gli obiettivi (articolo 4), il bilancio (articolo 5), il finanziamento cumulativo e alternativo (articolo 6), le forme di finanziamento dell'Unione (articolo 7), le azioni ammissibili (articolo 8), il tasso di finanziamento (articolo 9), i soggetti idonei (articolo 10), i criteri di attribuzione (articolo 11), nonché il programma di lavoro (articolo 12).

Il Capo III disciplina il monitoraggio della disponibilità dei « prodotti per la difesa pertinenti » (munizioni e missili), con l'individuazione delle esigenze e delle capacità (articolo 13), mentre il Capo IV regolamenta la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso gli ordini classificati come prioritari (articolo 14), le sanzioni (articolo 15), il diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora (articolo 16), l'accelerazione della procedura delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti (articolo 17), la continuità della produzione dei prodotti (articolo 18), l'agevolazione degli appalti comuni durante l'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni (articolo 19) e l'agevolazione dei trasferimenti di munizioni e missili all'interno dell'UE (articolo 20).

Il Capo V, relativo alle disposizioni specifiche applicabili all'accesso ai finanziamenti, consente l'istituzione del Fondo di potenziamento che prevede soluzioni di debito (articolo 21), mentre il Capo VI, sulle disposizioni finali, disciplina la procedura di comitato (articolo 22), la sicurezza delle informazioni (articolo 23), la riservatezza e il trattamento delle informazioni (articolo 24), la protezione dei dati personali (articolo 25), l'*Audit* (articolo 26), la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 27), l'informazione, comunicazione e pubblicità (articolo 28), la valutazione (articolo 29) e l'entrata in vigore e applicazione (articolo 30).

L'iniziativa in esame, volta a rafforzare la reattività dell'EDTIB alle trasformazioni strutturali, con riferimento alla disponibilità di munizioni e missili, si basa su due pilastri giuridici: il primo è l'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE, che consente di stabilire misure di sostegno alle azioni svolte dagli Stati membri (ad esclusione di misure di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri) al fine di rafforzare l'industria dell'Unione. Tale pilastro consente le misure volte all'accelerazione degli

investimenti nelle capacità di fabbricazione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione, al rafforzamento della resilienza dell'EDTIB attraverso partenariati industriali transfrontalieri, nonché alla collaborazione delle imprese pertinenti in uno sforzo industriale congiunto per evitare un peggioramento della frammentazione delle catene di approvvigionamento. Il secondo pilastro è dato dall'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno. Questa base giuridica consente l'armonizzazione delle azioni volte a individuare, mappare e monitorare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti e dei fattori di produzione corrispondenti, nonché per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione.

Con riferimento al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che esso sia rispettato poiché gli obiettivi relativi al primo pilastro giuridico possono essere adeguatamente raggiunti soltanto a livello dell'Unione, in considerazione della necessità di adattare l'EDTIB alle trasformazioni strutturali. Similmente, le misure previste per il secondo pilastro, relative al mercato interno, richiedono un'armonizzazione a livello di Unione per ottenere un rafforzamento efficace e tempestivo della resilienza dell'EDTIB e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento prodotti per la difesa pertinenti.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato secondo la Commissione europea, in quanto la proposta si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi descritti. L'approccio strategico viene ritenuto proporzionato alla portata e alla gravità dei problemi individuati, ossia la necessità di garantire la consegna tempestiva di alcuni dei prodotti per la difesa di cui gli Stati membri hanno urgente bisogno per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza internazionale, e rispettoso dei limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei Trattati.

Le azioni dovranno, inoltre, essere attuate conformemente al principio di proporzionalità anche nel contesto del rispetto dei diritti fondamentali conformemente alla Carta dei diritti. La proposta mira infatti a garantire la sicurezza dei cittadini quale obiettivo di interesse generale, che può contribuire a salvaguardare il loro diritto fondamentale alla vita (articolo 2), alla libertà e alla sicurezza (articolo 6). Gli articoli 16 (libertà d'impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta non saranno pregiudicati se non in modo proporzionato, con riferimento all'obbligo di comunicare informazioni specifiche e di accettare gli ordinativi classificati come prioritari.

Sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ed essa è attualmente all'esame di altre tre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) evidenzia come l'utilizzo della doppia base giuridica del mercato interno e dell'industria, ossia degli articoli 114 e 173 del TFUE, lasci trasparire l'evidente problema della mancanza di una base giuridica appropriata per le questioni relative alla

difesa. L'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea non sarebbe stato probabilmente sufficiente e questo dimostra come sia urgente procedere a una riforma dei Trattati per integrare e rafforzare le disposizioni relative alla difesa comune europea.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) ricorda come il tema della difesa comune europea sia stato da sempre evocato dal presidente Berlusconi come traguardo da raggiungere in una prospettiva di una maggiore integrazione. La necessità di produrre munizioni quale conseguenza del conflitto in Ucraina rende quindi indifferibile procedere in tal senso. È cioè un chiaro invito alla politica europea di procedere unitariamente sul tema della difesa.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ritiene fondamentale aprire una riflessione sulla difesa comune europea, che sta assumendo connotati di evidente e stringente attualità.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ritiene utile approfondire l'idea di Unione europea che le forze politiche auspicano si possa delineare. È stato posto il tema dell'approvvigionamento comune di armi, ma a suo avviso è maggiormente strategico parlare di acquisti in comune di energia, che possano sopperire alle mancanze di alcuni Stati membri. Esprime inoltre le sue forti perplessità sull'utilizzo dei fondi destinati al PNRR e alla coesione per acquisti di natura militare.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA si associa all'auspicio di un maggiore impegno parlamentare per favorire l'evoluzione verso forme sempre più avanzate di difesa comune europea, che va anche collegata allo sviluppo di una vera politica estera comune europea, che ne costituisce il presupposto politico necessario.

I riferimenti giuridici posti dalla Commissione europea a fondamento dell'atto in esame sono da valutare in una prospettiva di un forte impegno politico, assunto dalle Istituzioni europee e degli Stati membri, per rafforzare i presidi di difesa militare, a fronte del perdurare del conflitto in Ucraina. Ricorda anche gli indirizzi formulati dal Consiglio europeo sulla necessità di procedere all'approvvigionamento di forniture militari, come anche corroborati dalle posizioni espresse dal G7.

È quindi necessario tenere conto della componente industriale e del mercato interno collegata alle produzioni disciplinate dalla proposta in esame, che vanno nella direzione di programmi maggiormente integrati e in comune tra gli Stati membri, evitando la dispersione di progetti e risorse in diverse iniziative tra loro concorrenti.

Sottolinea infine come da alcune interlocuzioni avute nelle ultime settimane con esponenti di diversi Stati membri siano emerse alcune perplessità con riferimento alla prospettiva di convocare una conferenza di revisione dei Trattati europei, che valga anche a integrare i temi della difesa comune. Le difficoltà nel procedere in tal senso raccomandano quindi prudenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (n. COM(2023) 94 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, sulla proposta di regolamento in titolo, volta a sostituire, con lo strumento del regolamento, la direttiva 2014/61/UE (cosiddetta direttiva BCRD, *Broadband Cost Reduction Directive*) sulla riduzione dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità, al fine di rafforzarne l'efficacia nel perseguire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di connettività definiti nella Comunicazione sulla Bussola Digitale e nel Programma politico 2030 « Percorso verso il decennio digitale », i quali prevedono che, entro il 2030, tutte le famiglie europee siano coperte da una rete Gigabit e che tutte le aree popolate siano coperte da reti 5G.

Si sofferma, in particolare, sugli aspetti emersi nelle sedute precedenti, relativi alla tutela ambientale, al patrimonio artistico, storico e archeologico, e alla ristrettezza dei tempi previsti per l'adeguamento alla nuova normativa una volta entrata in vigore.

Reputa che dalla proposta di regolamento dovrebbe derivare un impatto positivo per gli operatori di reti di comunicazione elettronica in termini di una riduzione significativa degli oneri amministrativi e di un risparmio sui costi di diffusione delle VHCN, che potrebbe consentire loro di espandere ulteriormente le proprie reti o di praticare riduzioni dei prezzi al dettaglio per incrementarne la diffusione, e propone quindi di esprimere una risoluzione favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta, sottolineando tuttavia taluni aspetti di criticità.

In merito alla scelta dello strumento del regolamento, rispetto alla vigente direttiva, il Relatore sottolinea come l'applicazione del regolamento impatta sul funzionamento di diversi enti e amministrazioni locali, dotati di autonomia nell'ordinamento nazionale.

Si sofferma quindi sull'impatto a livello di costi connessi con l'attuazione della proposta, anche alla luce dell'ampio novero di soggetti cui il regolamento è destinato a imporre obblighi di trasparenza e di accesso, nonché con la necessità di assicurare protezione alla sicurezza e all'integrità della rete e alla riservatezza dei segreti tecnici e commerciali dei gestori di pubblici servizi e in relazione all'obbligo di realizzare un unico punto di accesso digitale nazionale (SIP – *Single information point*), per l'esercizio *online* di tutti i diritti e obblighi previsti dal regolamento.

Al riguardo, evidenzia anche come i sei mesi dall'entrata in vigore appaiono particolarmente ristretti rispetto agli interventi che si rendono necessari per allineare le procedure interne di installazione di reti alla nuova normativa, e che i 15 giorni previsti per la valutazione delle domande di autorizzazione di competenza degli enti locali per l'installazione delle infrastrutture digitali appaiono di difficile applicazione, considerando l'esigenza di armonizzare i molteplici e talvolta contrapposti interessi presenti.

In conclusione, pur considerando la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Relatore ritiene che i profili critici sottolineati meriterebbero di essere affrontati in maniera approfondita, relativamente al riparto delle competenze nella gestione delle procedure di autorizzazione e nella gestione del SIP, nonché riguardo ai costi e all'effettiva realizzazione delle misure prescelte, al fine di valutare la proposta sulla base della sua reale possibilità di implementazione. Tale interlocuzione permetterebbe di parametrare al meglio gli effetti dell'applicazione della normativa europea e gli interventi normativo-regolamentari, nonché di carattere economico e finanziario, che ciascun livello di governo è tenuto a prevedere per garantire l'implementazione delle misure proposte.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE SULLA LEGGE EUROPEA SULLA LIBERTÀ DEI MEDIA (COM(2022) 457)

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione europea, il 3 maggio scorso, ha trasmesso la risposta alla risoluzione della 4ª Commissione, del 1° febbraio scorso, sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media).

Diversi punti della risoluzione sono stati condivisi dalla Commissione europea. In primo luogo, la necessità di armonizzare i quadri normativi nazionali per assicurare il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato interno dei servizi di media e rafforzare la libertà dei media in tutta l'Unione europea.

In secondo luogo, la necessità che il perseguimento dell'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno debba andare di pari passo con la tutela di alcuni diritti fondamentali e la constatazione che la digitalizzazione e il carattere transnazionale dei media rendono « inevitabile, urgente e quanto mai indispensabile » intervenire a livello di Unione.

In terzo luogo, è stata condivisa la valutazione del Senato secondo cui l'individuazione della base giuridica nell'articolo 114 TFUE è ade-

guata, « in considerazione della natura peculiare del mercato interno dei media, che coinvolge necessariamente il quadro valoriale dell'Unione, definito dall'articolo 2 del TFUE » e la considerazione per cui la proposta, « assicurando margini di discrezionalità ai legislatori nazionali nell'attuazione di alcune delle norme di principio ivi stabilite », rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Sono state condivise anche le valutazioni positive in riferimento all'istituzione del Comitato europeo per i servizi di media, all'introduzione di garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico e all'introduzione di norme sulla trasparenza nella proprietà dei media, sulla tutela dell'indipendenza editoriale e sulla tutela dall'uso di *spyware*.

La Commissione europea ha evidenziato poi che la proposta, ormai instradata nell'*iter* legislativo che coinvolge Parlamento europeo e Consiglio, punta a un'armonizzazione minima in alcuni settori specifici, come indicato all'articolo 1, paragrafo 3, consentendo quindi agli Stati membri di adottare a livello nazionale norme più dettagliate.

Viene inoltre condivisa l'importanza di introdurre una disciplina generale che consenta di valutare gli effetti che le concentrazioni nel mercato dei media producono sul pluralismo e sull'indipendenza editoriale, così come si apprezza il sostegno alle disposizioni volte a migliorare la trasparenza della misurazione dell'*audience*.

A tale riguardo, in merito alle disposizioni volte a migliorare la trasparenza della misurazione dell'*audience*, viene precisato che gli obblighi di trasparenza previsti nella proposta si applicheranno anche alla misurazione dell'*audience* relativamente ai contenuti dei servizi di media distribuiti su tutte le piattaforme d'interesse, comprese le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi, le piattaforme per la condivisione di video e gli altri servizi di intermediazione digitale. In particolare, le piattaforme per la condivisione di video e le altre piattaforme *online* che usano sistemi propri di misurazione dell'*audience* dovranno informare adeguatamente i fornitori di servizi di media o gli inserzionisti delle metodologie applicate.

In merito ad alcune questioni sollevate nella risoluzione della 4ª Commissione, viene precisato che sono attualmente all'esame dei colegislatori questioni quali il miglioramento del diritto di personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi, l'estensione ad altri soggetti, ad esempio alle piattaforme *online*, delle norme intese a valutare gli effetti delle concentrazioni nel mercato dei media sul pluralismo, e il miglioramento della tutela dei fornitori di servizi di media contro la rimozione ingiustificata di contenuti dalle piattaforme digitali o il rifiuto di accedere alle stesse.

La Commissione europea ha ricordato infine come la risoluzione della 4ª Commissione è stata trasmessa ai suoi rappresentanti per i negoziati con i co-legislatori, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, e alimenterà tali discussioni.

Per quanto riguarda l'*iter* legislativo presso il Consiglio, l'obiettivo della Presidenza svedese è di proseguire i lavori sulla proposta allo scopo di definire un mandato del Coreper sull'intero testo entro il mese di giugno 2023.

In linea con il Consiglio e la Commissione, anche il Parlamento europeo intende raggiungere un accordo globale sul fascicolo prima delle elezioni del maggio 2024. In quest'ottica, il calendario provvisorio dei lavori prevede la votazione nella Commissione Cultura a settembre con il voto in Plenaria previsto per il mese di ottobre.

La proposta è stata oggetto di un dibattito orientativo a livello ministeriale, tenutosi in Consiglio il 16 maggio 2023, sulla base di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (doc. 8679/1/23 REV 1).

I ministri hanno espresso le loro opinioni sulle parti della proposta che ritengono fondamentali per rafforzare il settore dei media e aiutare i giornalisti a esercitare le loro attività in modo indipendente. Tra queste figurano la salvaguardia dell'indipendenza del proposto Comitato europeo per i servizi dei media, la considerazione del rapido cambiamento nel settore digitale e la garanzia della protezione delle fonti dei giornalisti.

Diversi Stati membri hanno affrontato il tema del collegamento tra la proposta in esame e gli altri strumenti e atti legislativi dell'UE, tra cui il nuovo quadro normativo per i mercati e i servizi digitali e le disposizioni vigenti in materia di Stato di diritto. I ministri hanno inoltre discusso di questioni chiave che devono ancora essere risolte prima di poter raggiungere un accordo globale in seno al Consiglio, compreso l'equilibrio tra i requisiti di sicurezza nazionale e la necessità di proteggere i giornalisti e le loro fonti, per riflettere meglio le specificità degli Stati membri ed evitare oneri amministrativi eccessivi.

Vari ministri hanno preso infine la parola per sottolineare il loro costante impegno a garantire il pluralismo dei media e la protezione dei giornalisti nell'ambito di una società democratica ben funzionante.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (n. COM(2022) 540 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (n. COM(2022) 541 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea COM(2022) 540, e congiunzione con il

seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea COM(2022) 541, e rinvio)

Prosegue l'esame del COM(2022) 540 definitivo, sospeso nella seduta del 15 marzo, nonché l'esame del COM(2022) 541 definitivo, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, preannuncia la presentazione di una risoluzione unica per entrambe le proposte europee in titolo, ritenendo utile che l'esame possa avvenire congiuntamente.

Il PRESIDENTE, quindi, accogliendo il suggerimento del relatore e data l'evidente connessione tra le due proposte, propone che il loro esame avvenga congiuntamente.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL RELA-TORE SUL PROGETTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 94 DEFINITIVO SUI PRO-FILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIA-RIETÀ E PROPROZIONALITÀ

La Commissione,

esaminata la proposta COM(2023) 94, volta a sostituire, con lo strumento del regolamento, la direttiva 2014/61/UE (cosiddetta direttiva BCRD, *Broadband Cost Reduction Directive*) sulla riduzione dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità, al fine di rafforzarne l'efficacia nel perseguire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di connettività definiti nella Comunicazione sulla Bussola Digitale e nel Programma politico 2030 « Percorso verso il decennio digitale », i quali prevedono che, entro il 2030, tutte le famiglie europee siano coperte da una rete Gigabit e che tutte le aree popolate siano coperte da reti 5G;

considerato che essa si propone di:

- porre rimedio all'eccessiva diversità tra le normative degli Stati membri, e talvolta anche internamente ai singoli Stati, sull'installazione delle reti ad altissima capacità, con considerevoli margini di esclusioni o esenzioni, che crea ostacoli agli investimenti transfrontalieri e limita la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;
- ottimizzare la distribuzione e il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, per agevolare l'installazione delle reti ad altissima capacità, e a realizzare uno snellimento delle relative procedure amministrative, attraverso una loro maggiore semplificazione, coerenza e digitalizzazione;

considerato, con riguardo al patrimonio artistico, storico e archeologico che:

- l'articolo 3 della proposta, relativo all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, specifica al paragrafo 6 la non applicazione dell'obbligo di dare accesso agli operatori di rete, agli edifici pubblici di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico, oltre che per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Lo stesso paragrafo prevede, a tal fine, che gli Stati membri individuano in modo proporzionato tali edifici nel loro territorio pubblicandolo attraverso uno sportello unico e notificandolo alla Commissione europea;
- l'articolo 7, paragrafo 9, consente agli Stati membri di derogare al futuro atto di esecuzione della Commissione europea, relativo alle ca-

tegorie degli elementi di rete non soggette ad alcuna autorizzazione, per gli edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico protetti in conformità alla legislazione nazionale o se necessario per motivi di sicurezza pubblica;

considerato che la proposta è oggetto di esame da parte di altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, tra cui la Camera dei deputati che ha approvato un parere motivato;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

valutato che dalla proposta di regolamento dovrebbe derivare un impatto positivo per gli operatori di reti di comunicazione elettronica in termini di una riduzione significativa degli oneri amministrativi e di un risparmio sui costi di diffusione delle VHCN, che potrebbe consentire loro di espandere ulteriormente le proprie reti o di praticare riduzioni dei prezzi al dettaglio per incrementarne la diffusione;

valutato, inoltre, che dal punto di vista degli utenti, i consumatori dovrebbero trarre benefici diretti legati in particolare all'obbligo di installare l'infrastruttura fisica all'interno dell'edificio e alla disponibilità di cablaggi interni che dovrebbero consentire di ridurre i costi infrastrutturali, accelerare il processo di sottoscrizione di un servizio di abbonamento e ridurre i costi di connessione al momento dell'attivazione della linea, nonché di beneficiare di una maggiore concorrenza nei servizi a banda larga Gigabit nelle aree più densamente popolate;

ritiene di poter esprimere un orientamento favorevole circa il rispetto del principio di sussidiarietà, con le seguenti osservazioni critiche inerenti al rispetto del principio di proporzionalità.

In merito alla scelta dello strumento del regolamento, rispetto alla vigente direttiva, la proposta risulta disciplinare l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nazionali, soprattutto nel governo del territorio e della gestione e regolamentazione dei servizi pubblici, rendendo problematico l'adattamento dell'ordinamento italiano al regolamento.

In particolare, l'applicazione del regolamento impatta sul funzionamento di diversi enti e amministrazioni locali, dotati di autonomia nell'ordinamento nazionale, aventi competenze su aspetti specifici che interessano la salute, la sicurezza, nonché la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, che peraltro rientrano nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 36 del TFUE.

L'impatto a livello di costi e l'effettiva possibilità di implementazione delle misure previste, nelle tempistiche stabilite, rende l'attuazione della proposta onerosa anche alla luce dell'ampio novero di soggetti cui il regolamento è destinato a imporre obblighi di trasparenza e di accesso,

inclusi operatori di settori diversi da quello delle comunicazioni elettroniche e, peraltro, in larga parte partecipati da pubbliche amministrazioni o enti statali. Si tratta in particolare degli « operatori di rete », come definiti all'articolo 2 della proposta, di reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, di fognature, di trattamento delle acque reflue, di sistemi di drenaggio, riscaldamento e di trasporto, nonché di proprietari di ogni « infrastruttura fisica » tra cui cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, tralicci, edifici pubblici e arredi stradali.

Occorre poi tenere conto degli ulteriori oneri che potrebbero derivare dalla necessità di assicurare protezione alla sicurezza e all'integrità della rete e alla riservatezza dei segreti tecnici e commerciali dei gestori di pubblici servizi.

Inoltre, la proposta è suscettibile di produrre un significativo impatto sulle modalità e le tempistiche di svolgimento dell'attività autorizzatoria degli enti locali, rispetto all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. A tale proposto, occorre sottolineare che la proposta prevede un termine di 15 giorni per valutare la completezza della domanda e che sono previste anche ipotesi di risarcimento del danno da ritardo amministrativo, in caso di mancato rispetto dei termini prescritti.

Un certo onere deriverà poi dall'obbligo di realizzare un unico punto di accesso digitale nazionale (SIP – *Single information point*), per l'esercizio *online* di tutti i diritti e obblighi previsti dal regolamento, nel quale integrare i servizi di più amministrazioni pubbliche, i cui costi non sono quantificati nella valutazione d'impatto del regolamento.

Inoltre, si evidenzia che l'obbligo di introdurre misure di semplificazione e di liberalizzazione, per la realizzazione di opere edilizie, potrebbe comportare ripercussioni sulla tutela di altri interessi pubblici meritevoli di protezione giuridica, quali la sicurezza, la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente.

Per quanto riguarda la tempistica di applicazione del regolamento, i sei mesi dall'entrata in vigore appaiono particolarmente ristretti rispetto agli interventi che si rendono necessari per allineare le procedure interne di installazione di reti alla nuova normativa. Ciò riguarda, in particolar modo, il progetto di costituzione del citato punto unico digitale SIP, le cui tempistiche di realizzazione potrebbero non essere compatibili con quelle individuate nella proposta.

Appare inoltre discutibile l'estensione dell'applicazione dei diritti e doveri previsti dal regolamento per gli operatori di rete tradizionali, anche ai gestori di rete passiva quali per esempio le cosiddette *tower company*, quando non risulta che il settore dell'affitto di tali elementi di rete passiva sia caratterizzato da fallimenti di mercato tali da richiedere la fissazione imperativa del prezzo ai sensi dell'articolo 3 della proposta. Sembra quindi opportuno chiarire meglio il concetto di operatore di rete, mantenendolo distinto dai gestori di elementi accessori alla rete, al fine di assicurare maggiore certezza giuridica.

Gli obblighi di relazione alla Commissione europea previsti dalla proposta comportano un consistente sforzo economico e amministrativo per il coordinamento tra le amministrazioni nazionali e locali che dispongono dei dati necessari.

In conclusione, pur considerando la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, i profili critici sottolineati meriterebbero di essere affrontati in maniera approfondita, relativamente al riparto delle competenze nella gestione delle procedure di autorizzazione e nella gestione del SIP, nonché riguardo ai costi e all'effettiva realizzazione delle misure prescelte, al fine di valutare la proposta sulla base della sua reale possibilità di implementazione. Tale interlocuzione permetterebbe di parametrare al meglio gli effetti dell'applicazione della normativa europea e gli interventi normativo-regolamentari, nonché di carattere economico e finanziario, che ciascun livello di governo è tenuto a prevedere per garantire l'implementazione delle misure proposte.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 25 maggio 2023

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere, già reso alle Commissioni riunite: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso conforme alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Interviene il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) che, in considerazione del carattere eterogeneo del provvedimento in esame, che contiene anche misure di condono fiscale, annuncia il proprio voto contrario.

La senatrice CASTELLONE (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia che, in realtà, il decreto non contiene interventi efficaci a sostegno delle famiglie e delle imprese, tant'è vero che, dalla sua adozione, i costi energetici risultano aumentati.

Con particolare riguardo poi al tema della salute, osserva che le apprezzabili misure dirette a risolvere il problema delle liste di attesa, presenti nella versione originaria del provvedimento, sono state sostanzialmente eliminate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ha invece aumentato le risorse a favore dei cosiddetti « medici gettonisti ». In tal modo la maggioranza dimostra, ancora una volta, di non aver compreso che i problemi della sanità pubblica si risolvono non con l'ulteriore ricorso agli straordinari, ma con l'incremento delle assunzioni.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere già avanzata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice NOCCO (*FdI*)illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.6, volta a sopprimere la previsione che esclude la produzione degli effetti civili, di cui alla legge n. 260 del 1949, derivanti dall'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario, per i profili di competenza, sull'emendamento 5.6, in relazione all'esigenza di scongiurare eventuali effetti finanziari negativi.

Sulle restanti proposte, si pronuncia in senso conforme alla valutazione della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 delle Costituzione, sulla proposta 5.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per chiedere lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui profili finanziari dell'autonomia differenziata, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Sottolinea al riguardo le rilevanti criticità che il tema pone in termini di garanzia dei servizi essenziali, come emerso anche dall'analisi contenuta nel dossier del Servizio del bilancio nonché alla luce di quanto sta emergendo dalle audizioni in corso presso la Commissione affari costituzionali. Richiama altresì le osservazioni di recente svolte dalla Commissione europea, che hanno ribadito taluni profili di rischio insiti in questo progetto di ridefinizione del quadro delle autonomie, soprattutto in relazione alla possibilità per le Regioni di trattenere il proprio gettito fiscale, con potenziali conseguenze negative per le finanze dello Stato. Evidenzia quindi la necessità di approfondire compiutamente tali profili nella sede dell'indagine conoscitiva.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) esprime una posizione di contrarietà alla richiesta avanzata dalla senatrice Castellone, evidenziando come la Commissione affari costituzionali sia la sede investita dell'esame del merito di tutti i profili coinvolti dal tema. Sottolinea quindi il rischio di sovrapposizione con l'esame di merito, peraltro già avviato.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), dopo aver dichiarato di condividere la richiesta avanzata dalla senatrice Castellone, rimarca il grande rilievo dell'autonomia differenziata, rispetto alla quale si pone il tema della definizione dei cosiddetti LEP in una sede diversa rispetto ai contenuti del disegno di legge, e con provvedimenti di natura non legislativa. Ricorda inoltre che nella fase attuale non risultano ancora costituite le commissioni bicamerali relative agli affari regionali e al federalismo fiscale, elemento problematico poiché comporta la mancanza ad oggi delle sedi per il compiuto esame di tutti i profili coinvolti dal progetto di riforma. Conclude quindi sottolineando come la richiesta avanzata meriti una particolare attenzione, in quanto il necessario approfondimento del progetto deve interessare anche l'analisi finanziaria, per la quale la sede più opportuna risulta la Commissione bilancio mediante l'attivazione di una apposita indagine conoscitiva.

La senatrice MENNUNI (*FdI*) interviene per sottolineare la serietà del tema in esame. A tale riguardo, rileva come la Commissione bilancio del Senato costituisca una sede utile dove svolgere un'istruttoria e ogni ulteriore approfondimento sulla delicata questione degli effetti finanziari dell'autonomia differenziata.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta di una necessaria apposita istruttoria, nel senso di approfondire compiutamente gli effetti di un cambiamento così rilevante, come il ridisegno del quadro delle autonomie, per la vita di tutti i cittadini.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) interviene per formulare considerazioni circa l'opportunità di un approfondimento, alla luce del carattere epocale di una riforma come quella prospettata. Evidenzia in particolare come l'assegnazione del disegno di legge alla sola Commissione affari costituzionali non consenta, in sede di merito, un'istruttoria completa degli effetti sui conti pubblici. Osserva quindi che una valutazione adeguata dei profili finanziari risulterebbe utile in via generale, al di là delle decisioni politiche.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle posizioni emerse, dopo aver rammentato che l'esame del disegno di legge in materia è già in corso presso la 1ª Commissione, ritiene opportuno valutare la richiesta della senatrice Castellone in un apposito Ufficio di Presidenza, da convocare prossimamente, ricordando infine come ogni indagine conoscitiva, ai sensi del Regolamento, è sottoposta all'autorizzazione del Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 92 di martedì 23 maggio 2023, seduta n. 44 della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (9ª), alla pagina 87, nell'allegato degli emendamenti, alla seconda riga, le parole: « Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi » sono sostituite dalle seguenti: « Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca ».



NOTIZIARIO **DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE** PARLAMENTARI INTERNAZIONALI Sedute di giovedì 25 maggio 2023

INDICE

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE)

Giovedì 25 maggio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente Salvatore CAIATA

La seduta inizia alle ore 9,40.

Incontro con l'Incaricato d'Affari a.i. – Ministro consigliere della Repubblica di Serbia, Tatjana GARCĚVIĆ

Salvatore CAIATA, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'incontro, che rientra nel quadro del dialogo che la delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'InCE sta portando avanti con gli ambasciatori degli Stati membri dell'Iniziativa Centro Europea. Illustra, quindi, lo stato dei rapporti tra i due Paesi ed in ambito regionale, anche alla luce dell'attuale contesto internazionale ed europeo.

Tatjana GARCĚVIĆ, *Incaricato d'Affari a.i. – Ministro consigliere della Repubblica di Serbia*, svolge una relazione sulla situazione attuale del proprio Paese.

Intervengono la deputata Isabella DE MONTE ed il senatore Roberto MENIA, che pongono alcuni quesiti.

Tatjana GARCĚVIĆ, *Incaricato d'Affari a.i. – Ministro consigliere della Repubblica di Serbia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Salvatore CAIATA, *presidente*, ringrazia i partecipanti, illustra il lavoro svolto durante la missione svoltasi dal 22 al 23 maggio 2023 a Chișinău, dove ha partecipato insieme al senatore Francesco Giacobbe alla riunione annuale della Commissione politica, e comunica il prossimo calendario dei lavori. Quindi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10,40.